

## CODICE PENALE

### Libro II - Dei delitti in particolare Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione

#### **Art. 323-bis Circostanze attenuanti.**

Se i fatti previsti dagli [articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323](#) sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite. Per i delitti previsti dagli [articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis](#), per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.